

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VI CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI

Liquid. Giudiziale n. 216/2025: [REDACTED]

Giudice Delegato:

Dott.ssa Teresa Maria FRANCIOSO

Curatore:

Dott. Ivano PAGLIERO

38. ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE AD AVVIARE LA PROCEDURA
COMPETITIVA PER LA VENDITA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SOCIETARIA ONE WAY S.R.L.

Ill.ma Sig.ra Giudice Delegata,
il sottoscritto Dott. Ivano Pagliero, nominato curatore della procedura di cui in
epigrafe,

premessi che

- con sentenza depositata in data 30.07.2025 il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società [REDACTED]
- nell'attivo della procedura è ricompresa una quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale di ONE WAY S.r.l.;
- la società ONE WAY S.r.l., C.F. e P.IVA 12533720012, con sede legale in Torino, Via Giuseppe Galliano n. 15, è stata costituita in data 15.07.2021 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Torino; il capitale sociale risulta deliberato per euro 100.000,00, sottoscritto e versato per euro 50.000,00;
- ONE WAY S.r.l. ha per oggetto, tra l'altro, la compravendita di beni immobili effettuata su beni propri; la società risulta inoltre interessata dall'iniziativa immobiliare denominata "Cascina Bordina" / "Area Ambito Bordina" in Settimo Torinese;
- con atto del 08.08.2023, depositato il 09.08.2023, [REDACTED] S.r.l. ha conferito a ONE WAY S.r.l. il ramo d'azienda avente ad oggetto lo sviluppo

e la realizzazione di cantieri edili per la creazione di strutture abitative di pregio e la successiva vendita, denominato "cantiere Cascina Bordina", esercitato nel comune di Settimo Torinese; l'iniziativa immobiliare riguarda un compendio sito in Settimo Torinese, Via San Mauro / Via Santa Cristina n. 3, con area edificabile a destinazione residenziale, in relazione al quale è stata acquisita agli atti la perizia immobiliare del perito della procedura, Ing. Marco Crepaldi, depositata in data 12.03.2026 (allegato **sub. 1**); l'entità immobiliare di proprietà di ONE WAY S.r.l. è stata valutata in euro 1.560.000,00;

- in data 28.05.2026 è stata depositata la relazione di perizia estimativa della partecipazione ONE WAY S.r.l. redatta dall'esperto nominato, Dott. Filiberto Ferrari Loranzi (allegato **sub. 2**); il valore della predetta partecipazione è stato stimato in complessivi euro 359.000,00;
- risultano clausole statutarie di prelazione in favore degli altri soci (nel caso di specie non esistenti, essendo [REDACTED] socio unico di One Way S.r.l.); in particolare l'art. 9 dispone:

" ... il trasferimento della partecipazione dovrà pertanto avvenire nel rispetto delle previsioni statutarie applicabili e degli adempimenti di legge; Il trasferimento delle quote agli altri soci, al coniuge ed ai discendenti o ascendenti in linea retta è libero. E' altresì libero il trasferimento della quota a società controllata dal cedente o a società al cui controllo è sottoposto il cedente, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile. Il trasferimento delle quote sociali a società fiduciarie è libero, a condizione che l'originario socio resti fiduciante per l'intera quota trasferita. La società fiduciaria può peraltro trasferire liberamente la quota soltanto all'originario socio fiduciante od al suo coniuge od ai suoi discendenti o ascendenti in linea retta. In ogni altro caso, il socio che intenda trasferire a titolo oneroso a terzi la propria quota la deve offrire in prelazione agli altri soci, in proporzione al valore nominale della quota di cui ciascuno di essi è titolare, osservando le seguenti norme:

a) il socio che intenda trasferire a titolo oneroso la propria quota ("socio offerente") deve offrirla agli altri soci ("destinatari") comunicando loro l'offerta ricevuta dal terzo, l'identità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta, darne comunicazione ai destinatari entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta; in difetto la comunicazione ai destinatari si intende validamente effettuata dal socio offerente. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'offerta, il destinatario che intenda accettarla deve darne comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., al socio offerente e - per conoscenza - all'Organo Amministrativo della società. La comunicazione del destinatario deve precisare se egli accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente. Per il caso in cui

più soci facciano richiesta di esercitare la prelazione, ciascuno di essi la eserciterà in misura proporzionale alla sua partecipazione nella società. Il destinatario può inoltre dichiararsi disponibile ad acquistare anche la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio di cui sopra della ripartizione della quota offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti. In ogni caso, l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera quota offerta in vendita e non solo per una parte di essa;

b) nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto, la quota è loro trasferita entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento dell'ultima accettazione; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti. Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino nei termini di cui sopra di accettare l'offerta, ma non il prezzo proposto, il prezzo di vendita è determinato da un arbitratore, designato congiuntamente dalle parti interessate o, in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale. La determinazione dell'arbitratore è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti. Qualora il prezzo determinato dall'arbitratore si scosti, rispetto al prezzo richiesto, di una percentuale non inferiore al venti per cento (20%) in eccesso ovvero in difetto del prezzo stesso, gli acquirenti, anche individualmente, o l'alienante, possono rinunciare al perfezionamento del contratto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano con cui l'arbitratore dà notizia a tutti gli interessati della sua determinazione. Fatto salvo il diritto di rinuncia sopra previsto, la quota offerta è trasferita entro trenta (30) giorni dalla data in cui ai destinatari è pervenuta la comunicazione dell'arbitratore; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti;

c) se l'accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non è tempestiva o non riguarda l'intera quota offerta in vendita, il socio offerente è libero di trasferire al terzo l'intera quota preventivamente offerta in prelazione, fatto salvo l'ottenimento del gradimento di cui alla successiva lettera "d". Tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni contemplati dall'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", nonchè nell'osservanza di quanto disposto nella successiva lettera "d";

d) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera "c)", ivi compresa l'ipotesi di mancato esercizio della prelazione, nonchè nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo, deve nondimeno ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio espresso con decisione assunta dai soci con le maggioranze di cui all'articolo 2479-bis del Codice Civile (o di eventuale altra norma sopraggiunta che sostituisca il detto articolo in futuro e regoli l'assemblea dei soci). In tutte le ipotesi di cui alla presente lettera "d", la proposta dell'offerente (se non già fatta pervenire ai sensi delle lettere precedenti) deve essere inviata all'Organo Amministrativo tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano; successivamente, deve essere presentata ai soci entro 15 (quindici) giorni da quello in cui è pervenuta all'Organo Amministrativo. I

soci, che devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ultima delle Raccomandate, possono rifiutare il proprio gradimento alla vendita con decisione motivata, basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso di diniego del gradimento, il socio che intende trasferire la propria quota può recedere dalla società. I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci o senza il gradimento di cui alla lett. "d)" sono privi d'effetto nei confronti della società. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali. Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del suo deposito nel Registro delle Imprese (fatta salva l'eventuale istituzione di un libro soci) ...";

Sul punto, l'Avv. Michele Palladino, legale della procedura, ha espresso parere in tal senso (allegato **sub. 3**); si espone una sintesi dello stesso: "... la Liquidazione Giudiziale potrà dare corso alle operazioni di vendita della partecipazione totalitaria detenuta da [REDACTED] nel capitale di One Way s.r.l. secondo quanto disposto dal Codice della Crisi, senza che si renda necessario (né, come anticipato, opportuno) dare seguito al procedimento delineato dall'art. 2471, comma 3, c.c. ...".

espone quanto segue

- ♦ il valore della partecipazione totalitaria stimato dal dott. Filiberto Ferrari Loranzi ammonta ad **euro 359.000,00**;
- ♦ lo scrivente ritiene opportuno procedere alla dismissione della partecipazione mediante procedura competitiva telematica asincrona, con adeguata pubblicità e con prezzo base non inferiore al valore di stima e in conformità al quarto programma di liquidazione ex art. 213 CCII approvato in data 10 luglio 2026 dalla Giudice Delegata (ai sensi dell'art. 140 CCII, in ipotesi di impossibilità di funzionamento del Comitato dei Creditori o di urgenza) allegato **sub. 4**;
- ♦ la vendita della predetta partecipazione avverrà ai sensi dell'art. 216, comma 4, CCII, a norma del quale le vendite nell'ambito delle procedure concorsuali sono effettuate con modalità telematiche tramite il Portale delle Vendite Pubbliche;
- ♦ si propone l'affidamento del servizio di gestione della vendita alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., tramite la piattaforma www.astetelematiche.it, a cura dello scrivente Curatore;
- ♦ [REDACTED]

ASTE GIUDIZIARIE®

- ASTE GIUDIZIARIE®**

ne e

ASTE
GIUDIZIALE®

EC S.P.A. NGC

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

affinché la S.V. Ill.ma voglia:

(i) autorizzare, ai sensi dell'art. 216, comma 4, CCII, la vendita della quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale di ONE WAY S.r.l., in un unico lotto, mediante asta telematica asincrona, con affidamento del servizio di gestione della vendita alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. tramite la piattaforma www.astetelematiche.it a cura dello scrivente Curatore;

(ii) disporre che siano ammesse offerte purché non inferiori al prezzo base, pari a euro 359.000,00 (trecentocinquantanovemila/00), oltre oneri e imposte di legge;

(iii) d [REDACTED]

(iv) disporre che le offerte siano cauzionate tramite bonifico bancario pari al 10% del prezzo offerto da versarsi su conto corrente bancario intestato alla procedura "Liquidazione Giudiziale n. 216/2025 – Trib. di Torino", IBAN IT13B0883301000000000013378;

(v) disporre che la gara sia svolta alle condizioni del bando di vendita allegato sub. 5;

(vi) disporre che la gara si effettui con offerte in aumento minime pari a euro 10.000,00 (diecimila/00);

(vii) autorizzare il Curatore a effettuare la pubblicità del bando di vendita sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.astalegale.net, sul sito del Tribunale di Torino ove previsto, nonché sul Portale delle Vendite Pubbliche, almeno 30 giorni prima della vendita;

(viii) autorizzare il Curatore a rendere disponibile agli interessati, previa sottoscrizione di impegno di riservatezza, la documentazione inerente la partecipazione e la società partecipata;

(ix) designare, per la stipula dell'atto di cessione e per tutti gli adempimenti successivi alla vendita, il notaio Dott. Alessandro Scilabra, con studio in Torino Corso Inghilterra n. 45;

(x) disporre che il versamento del saldo prezzo, oltre imposte, oneri fiscali di legge e tutte le spese e oneri inerenti o conseguenti alla vendita e al trasferimento, sia corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di cessione e comunque entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;

(xi) disporre che l'atto di cessione e tutti gli incombeni di vendita siano perfezionati

Ist. n. 70 dep. 16/07/2026

entro il termine indicato nel bando e comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Si allega alla presente:

- ◆ Perizia immobiliare estimativa dell'Ing. Marco Crepaldi (allegato **sub. 1**);
- ◆ Perizia dell'esperto Dott. Filiberto Ferrari Loranzi (allegato **sub. 2**);
- ◆ Parere legale della procedura, Avv. Michele Palladino (allegato **sub. 3**);
- ◆ Quarto programma di liquidazione (allegato **sub. 3**);
- ◆ Avviso di vendita (allegato **sub. 5**).

Con massima osservanza.

Torino, lì 16 luglio 2026

Il Curatore

Dott. Ivano Pagliero

Firmato Da: IVANO PAGLIERO Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 4 Serial#: 9744e1

Firmato Da: FRANCIOSO TERESA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 52b1e131812143b1a1ddeb7a70cfd64